

REP



**TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI**

**Il Giudice**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.12.2013, pronuncia la seguente

**Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.**

nel procedimento iscritto al n. **R.G.**

**Promosso da**

**Giorgio**, nato a Oristano il ..... (c.c.)

rappresentato e difeso dagli avv. li Gaia D'Elia e Adriana Maria Ruggeri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cagliari, via G.B. Tuveri nn. 52/54

**Attore**

**Contro la**

**BANCA** ..... **S.P.A.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ...., presso il cui studio in Cagliari, ..... è elettivamente domiciliata

**Convenuta**

Ritenuto di non dover disporre il richiamo del C.T.U. a chiarimenti, atteso che il medesimo ha risposto alle osservazioni di parte convenuta;

ritenuto che sia ammissibile (v. Trib. Firenze, ord. 16.7.2013, pubblicata su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) e che meriti accoglimento l'istanza di emissione di ordinanza anticipatoria di condanna *ex art. 186 quater c.p.c.* formulata da parte attrice; rilevato a tale proposito che:

1) con atto di citazione notificato in data 18.3.2011 il sig. Giorgio ..... ha convenuto la Banca ..... S.p.A. dinanzi a questo Tribunale, al quale ha richiesto di voler rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti del apporto di conto corrente bancario al saldo di chiusura del conto, e, per

l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme illegittimamente addebitate, con in favore delle spese di lite; a fondamento della propria azione di ripetizione d'indebito e restituzione delle somme ingiustamente addebitate l'attore ha esposto:

- di aver intrattenuto con il Banco *[redacted]* S.p.A., poi *[redacted]* S.p.A. - ed oggi Banca *[redacted]* S.p.A. - un rapporto di conto corrente bancario, svoltosi nell'arco temporale tra il 1989 ed il settembre 2006; si trattava di un rapporto di apertura di credito mediante affidamento con scoperta sul C/C distinto con il n. 27/4731, poi divenuto 1000/318 *[redacted]* presso l'Agenzia di Oristano, sita in Piazza Roma nn. 38/40;

- che nel corso del rapporto la banca si era resa responsabile delle seguenti violazioni di legge:

- a) aveva applicato, con capitalizzazione trimestrale, interessi ultralegali non pattuiti;
- b) aveva contabilizzato e capitalizzato commissioni di massimo scoperto trimestrali;
- c) aveva posto in essere la pratica dell'antergazione e postergazione delle valute, al fine di far maturare maggiori interessi passivi e minori interessi attivi;
- d) aveva preteso rimborsi forfetari e spese fisse di chiusura di conto trimestrali;
- e) aveva variato *in pejus* il tasso d'interesse debitore applicato e tutte le altre voci di costo del credito;
- f) aveva preteso il pagamento di spese di estinzione del rapporto di conto corrente ed aveva applicato, *ad nutum*, voci di debito mai concordate e, comunque, contrarie a norme imperative;

- che dalla perizia di parte prodotta con l'atto di citazione risultava un saldo creditore in favore di esso attore di euro 63.363,23;

2) con comparsa depositata in data 24.6.2011 si è costituita la banca convenuta, la quale:

- a) ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per l'irripetibilità degli importi già versati alla data di entrata in vigore dell'art. 2 comma 61 della L. n. 10/2011, di conversione del D.L. n. 225/2010;
- b) ha eccepito la prescrizione delle avverse richieste;
- c) ha richiesto il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- 3) la causa è stata istruita con produzioni documentali e, all'esito della concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., è stata sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale in merito alla legittimità dell'art. 2 comma 61 della L. n. 10/2011, di conversione del D.L. n. 225/2010;
- 4) in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 5.4.2012, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma sopra indicata, la causa è stata quindi riassunta dall'attore con ricorso depositato in data 18.5.2012;
- 5) proseguito il giudizio, è stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio - tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, nonché alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la nota sentenza n. 24418/2010 - sui seguenti "quesiti":

*1) Escludendo la commissione di massimo scoperto, ed applicando la valuta di un giorno, accerti, conteggiando gli interessi al tasso legale o altro diverso tasso risultante dal contratto di conto corrente, specificamente approvato per iscritto tv. Cass. Civ. Sez. I, 29-07-09 n. 17679;*

*a. Il saldo disponibile ricalcolato senza devartare gli importi indebitamente addebitati presente alla data di ogni singola rimessa tefr. Cass. 2744/94), stabilendo se alla data di ogni singola rimessa il saldo disponibile era negativo o meno, nel caso di conto privo di affidamento; nel caso di affidamento,*

*verificando se il saldo disponibile rientrava nella provvista o lo eccedeva; attribuendo natura solutoria solo alle rimesse effettuate su saldo disponibile negativo nel primo caso e scoperto nel secondo.*

*b. Al fine di individuare i pagamenti indebiti, ma prescritti eseguiti da più di dieci anni dalla messa in mora (con comunicazione del 9-12-2000), occorre suddividere il conto corrente con la periodicità trimestrale con la quale sono stati conteggiati gli interessi e la c.m.s.; individuare per ogni rimessa la parte avente natura solutoria con il criterio del saldo disponibile; individuare per la prima rimessa successiva alla chiusura trimestrale con funzione solutoria le somme indebitamente addebitate fino al giorno precedente la stessa rimessa bancaria; individuare per ogni parte di rimessa con natura solutoria la quota ripetibile, considerando che, se la somma indebitamente addebitata è superiore alla rimessa (o alla parte di essa) avente natura solutoria, l'importo ripetibile è quest'ultimo, se la somma indebitamente addebitata è inferiore alla rimessa (o alla parte di essa) avente natura solutoria, l'importo ripetibile è il primo*

*c. Dalla somma complessiva indebitamente addebitata al correntista, devono essere detratti i pagamenti prescritti.*

*2) senza capitalizzazione alcuna di interessi";*

6) il C.T.U. ha depositato il proprio elaborato peritale in data 12.11.2013;

7) all'udienza del 9.12.2013 il giudice si è quindi riservato sull'istanza ex art. 186 quater c.p.c.;

8) il consulente dell'ufficio ha correttamente risposto ai quesiti postigli, applicando il tasso legale per il periodo in cui il tasso d'interesse non è stato specificamente pattuito per iscritto ed escludendo la commissione di massimo scoperto; ha inoltre provveduto a scomputare le rimesse solutorie secondo i quesiti;

9) ciò posto, il giudice ritiene di dover far propri i risultati cui è giunto il consulente, ed in particolare il secondo prospetto (pag. 52 della relazione), che si riferisce alla ricostruzione del rapporto senza capitalizzazione, in ossequio all'orientamento ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la citata sentenza n. 24418/2010, secondo cui è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000 - il presente contratto è del 1989 - e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione;

10) la banca convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 59.602,45, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda (18.3.2011), non essendo ipotizzabile la mala fede dell'istituto di credito ex art. 2033 c.c.;

11) la banca deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali (art. 186 *quater* primo comma c.p.c.), che si liquidano nel dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20.7.2012 n. 140;

12) parimenti, in ragione della potenziale attitudine della presente ordinanza ad acquistare la medesima efficacia della sentenza di primo grado sull'oggetto dell'istanza, se il processo si estingue o se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza (art. 186 *quater* terzo e quarto comma c.p.c.), vengono poste a carico della banca le spese di C.T.U., nella misura liquidata con il decreto del 13.11.2013; ritenuto che, pur dopo l'emissione dell'ordinanza *ex art. 186 quater* c.p.c., debba essere fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 186 *quater* c.p.c.:

- 1) condanna la Banca di \_\_\_\_\_ S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a Giorgio \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 2033 c.c., la somma di euro 59.602,45, oltre interessi al tasso legale dal 18.3.2011 al saldo;
- 2) condanna la Banca \_\_\_\_\_ S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a Giorgio \_\_\_\_\_ a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro 564,74 per spese vive e di euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 3) pone a carico della Banca di \_\_\_\_\_ S.p.A. le spese di C.T.U., nella misura liquidata con il decreto del 13.11.2013;
- 4) fissa l'udienza del 4.6.2014, h. 9.00, per la precisazione delle conclusioni.

Si comunicò.

Cagliari, 24.12.2013.

Il Giudice

dott. Andrea Bernardino



Depositate in Cancelleria

Cod. 27-12-13

\_\_\_\_\_ + ricevuta

Cagliari